



UNCI AGROALIMENTARE

AS 2300

Interventi per il settore ittico e in materia
di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino
e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Senato della Repubblica 9a
Commissione permanente Agricoltura
e produzione agroalimentare

Audizione del 01 Settembre 2021

Il Presidente
Gennaro Scognamiglio



On. Presidente Senatore

Senatrici e Senatori della IX Commissione Permanente Agricoltura

Innanzitutto, come associazione di categoria libera ed indipendente, premettetemi di rivolgermi il mio personale ringraziamento per l'invito ricevuto e allo stesso tempo voglio anche porgervi i saluti di tutte le nostre Cooperative del Settore Ittico Pesca Professionale ed i Pescatori Autonomi e Soci Cooperative.

Premessa

Questa Unione, prima di entrare nel merito del AS. 2300 , vuole sottolineare il concetto che settore imprenditoriale Ittico del più grande contesto dell'Agroalimentare rappresenta quella che è il motore portante delle produzioni primarie da cattura selvaggia e di allevamento che poi terminano il loro ciclo in quello che è il "cibo come cultura" e la "cucina italiana come tradizione, arte e storia del Made in Italy".

Infatti il made in Italy non è solo un cibo, ma si pone come simbolo dell'arte della cultura e del sapere italiano nel mondo, ma il settore Ittico molte volte cenerentola culinaria italiana non per valore e/o pregio del nostro pescato ma per difetto di identità. Essa rappresenta a tutti gli effetti l'identità culturale del nostro Paese, ed è questa identità che non dobbiamo mai perdere di vista e che dobbiamo esaltare e salvaguardare nei vari processi di sviluppo che si determineranno anche con la politica Comune della Pesca perché come ben sappiamo il settore è governato da Leggi sovranazionali, ma il nostro compito è tutelare la nostra identità e le nostre imprese, parcellizzate, di piccole dimensioni e/o imprese quasi sempre a gestione familiare che oggi grazie proprio a quanto nel dettato legislativo sottoposto alla Vs. attenta visione politica può essere il sostegno socio economico che mancava e il mantenimento degli standard economici ed il faro acceso verso una nuova visione di Politica della Pesca da Cattura ed allevamento in quelle che oggi chiamiamo dinamiche di Filiera.

I nostri soci di cooperative ed i piccoli pescatori artigianali sono pronti a questa novella sfida e ci affidano il loro pensiero che andremo a rappresentare nell'articolato di legge a noi sottoposto per le audizioni informali e dare così il nostro e loro contributo

Analisi di Contesto del DDL S. 2300

La crisi pandemica, due anni tremendi che come ben sappiamo, ha generato una crisi economica sociale con tante risorse umane in Cassa Integrazione , con conseguenze nel settore finanziario già debole e incerto per le Cooperative pesca ed allevatori.

Durante le difficili settimane delle chiusure totali, le imprese agricole e della pesca, quante volte lo abbiamo già scritto e segnato che sono state in grado di lavorare e produrre, garantendo il necessario approvvigionamento alimentare a tutto il Paese. Purtroppo, però è necessario rilevare che proprio le enormi difficoltà generate dalla pandemia hanno agito, aumentandone le lacerazioni, su un tessuto estremamente fragile del settore pesca da cattura, poco welfare strutturato, poco accesso al credito quasi sempre basso l'indice di ricambio generazionale, vuoi per la contingentazione delle licenze vuoi per la troppa burocrazia.

Non solo Il Covid-19 infatti, ma problematiche inerenti al clima ed all'inquinamento hanno ingenerato anche una maggior riduzione di giornate di pesca obbligando i nostri pescatori a

chiusure spazio-temporali forse quasi insostenibili in mancanza di strumenti socio economici a favore del settore.

Altro fattore è l'insorgenza di moltiplicatore di rischio che condiziona sempre più la nostra pesca perché a chiusure temporali di fermo pesca, a piani di gestione pluriennali che limitano sempre più le catture si associa quello che è l'esigenza di sopravvivenza in un elemento innaturale per l'uomo il "Mare" dove è facile per i nostri pescatori incorrere in quelli che sono i cambiamenti repentini climatici che condizionano negativamente il lavoro e a rischio la loro vita.

La crisi pandemica da Covid 19 che è stata ed è un duro banco di prova per il sistema agroalimentare italiano.

La resilienza produttiva non è andata di pari passo con quella economica. Sono aumentati i debiti e sono diminuite le opportunità di ripresa anche a causa di una generalizzata incertezza e di un diffuso pessimismo che scoraggiano iniziative nuove e annullano opportunità di investimento. Vedi tutto l'Ho.Re.Co. e comparto fresco.

E' esattamente in questo contesto che l'intervento normativo appare non più procrastinabile.

UNCI Agroalimentare è assolutamente in linea con quelli che sono i contenuti del provvedimento in discussione.

Le nostre Cooperative e l'impresa di pesca hanno necessità di dare continuità alla propria attività produttiva e per farlo devono liberarsi dalla pressione accumulata in questi anni di difficoltà burocratica e assenza di strumenti atti a velocizzare i processi di cambiamento.

Le aziende hanno bisogno di rimettersi in corsa per rispondere alle esigenze di mercato, di ristrutturarsi e di riprendersi in maniera solida e duratura.

A parere di questa Associazione, il Disegno di Legge 2300, che esaminiamo oggi nasce dall'armonizzazione di tre diverse proposte di legge [C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani], realizzatasi fin dal gennaio 2020 in seno alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Tante le attese e la voglia di cambiamento che doveva esserci nel testo unificato in risposte a quelle tante sollecitazioni presentate in questi ultimi anni.

Come abbiamo già in premessa citato la tanta attesa "*semplificazione*", il tema richiamato più volte e forse quello più complesso e articolato *degli ammortizzatori sociali*, le non possibilità di nuove licenze di pesca e ai tempi lunghi dei rinnovi autorizzativi delle licenze di pesca, per poi approdare a quello della pesca non di cattura ma di allevamenti in mare a terra che è la materia più contorta e scabrosa in termini economici – i canoni demaniali, dove vogliamo solo segnalare le distorsioni emerse a causa dell'effetto dell'abrogazione dell'art. 27-ter della legge n. 41/82 ad opera dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 154/2004.

Senza ombra di dubbio tanto c'è da fare e legiferare ma il tema degli *ammortizzatori sociali*, non può essere più ignorato dai nostri Governati e prospettiamo per i nostri pescatori la possibilità di essere all'interno di tale tema.

Leggi il Fermo Temporaneo obbligatorio e le gg di cattivo tempo e/o circostanze non volute dall'armatore singolo o associato in Cooperativa.

Non può essere la sola legge 250/58 a sostenere un welfare nato 63 anni fa è tempo di dare pari dignità ai lavoratori del settore, ed in merito ci riserviamo di meglio specificare nell'articolato di contesto stante ad oggi avvenuta una legge dello stato a modifica parziale del dettato dell'art.1.

Così come ed in più riprese, e con sempre maggiore convinzione, UNCI Agroalimentare ha ribadito l'estrema rilevanza della pesca del Tonno Rosso all'interno del più ampio Settore

dell'economia Ittica Italiana.

L'eccellenza economica e valore reale dell'export Italia in materia Ittica, quella economica, che abbiamo da sempre riconosciuto a tale settore produttivo che va di pari passo con la sua valenza storica, culturale e anche sociale.

Le Tonnare di un tempo che davano lavoro e casa ai pescatori.

Certo i tempi cambiano e anche le staticità sono oggetto di cambiamento.

Il Sistema Gestionale applicato alla distribuzione delle quote di cattura, la rivisitazione di regole di assegnazione in base a quelle che sono le storicità ed i parametri riconosciuti dall'art.7 del Regolamento Ue ci portano ad una riflessione importante sulla rilettura dell'art.17 di cui all'AS 2300.

Riteniamo che sia opportuna quindi una rivisitazione di tale Sistema, una rivisitazione che non può semplicemente richiamarsi al comma 2-lettera a (trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca) dell'ormai famoso art.17 in lettura alla IX Commissione Permanente Agricoltura del Senato.

In questo articolato che si muove verso una gestione orientata a offrire opportunità nuove a imprese di pesca e operatori fino a qui completamente esclusi; una rivoluzione in grado di generare un cambiamento proiettato a un rinnovamento vero dei modelli gestionali che salvaguardino però le storicità delle imprese di pesca impegnate da sempre nel settore ma che riservino anche agli operatori della cosiddetta pesca artigianale o piccola pesca una vera occasione di entrare a pieno titolo in questo sistema Quote.

Ci piace precisare sempre che i "pescatori/armatori", sono vere e proprie Imprese con un ciclo di investimenti in capitale umano ed economico; alla stessa stregua delle imprese destinatarie di quote tonno rosso, che però a partire dagli anni 90 data di introduzione dei principi gestionali dei Piani di Pesca effettuati dalla UE hanno, dovuto consolidare e tenere testa alla Cites ed alle crisi di Mercato del Tonno Rosso, sempre più competitivo nell'argine del lago Mediterraneo.

Il tonno rosso deve divenire reale possibilità anche per i piccoli pescatori.

I Piani Pluriennali di ricostituzione del tonno rosso, adottati sia nell'Atlantico che nel Mediterraneo, hanno di fatto reso possibile un lieve aumento della risorsa, comunque tale da indurre prima l'ICCAT e poi l'Unione Europea ad approvarne un incremento progressivo del totale ammissibile di cattura spettante al nostro Paese.

Noi di UNCI AGROALIMENTARE ispirandoci a questo principale fattore di novità "l'incremento annuo del contingente di cattura" a cui diamo valore per dare e riservare alla piccola pesca italiana una quota d'ingresso nella pesca al Tonno Rosso, anche per limitare le catture accidentali e non volute ed incorrere in sanzioni e pesca illegale.

Come organizzazione abbiamo idea di un modello di gestione che faccia riferimento a quote da destinare ai sistemi di pesca sulla base del riparto richiamato dall' art.7 del regolamento UE sulla opportunità di ingresso sulle quote eccedenti quelle storiche da assegnare in Adriatico in virtù delle catture dichiarate negli ultimi due anni dalle unità dedite alla Circoizione Lampara e altri mestieri privi di autorizzazione alla cattura Tonno Rosso, anche perché nessuna imbarcazione Tonniera è iscritta tra quei compartimenti.

Così come assegnare a tutto quel segmento di pesca artigianale che già pesca alalunga e pesce spada e che più facilmente si imbattono nelle catture accidentali, una quota del 20% sul Totale nazionale alle singole Regioni ricadenti nelle GSA di Cattura Tonno Rosso.

Come Associazione, riflettiamo che sul sancire all'interno di una legge il metodo di trasparenze su diritti concessori, possa invece ingenerare nel Dicastero competente che, richiamandosi

proprio alla vigente normativa sovranazionale per l'attribuzione di contingenti individuali di cattura (Reg. UE n. 1380/2013), ed opportunità di pesca nei piani pluriennali di gestione, revocare a tutto il Settore Ittico non solo la "autorizzazione speciale di pesca al tonno rosso" ma rimettere in gioco tutte le catture sottoposte a Piani pluriennali.

Infatti, bisogna tener presente dei Piani Pluriennali di Cattura presentati in Europa che ci portano verso una cattura mono specie e non esiste una licenza di pesca al Tonno Rosso o ad altra specie ma si fa riferimento ad un mestiere o attrezzo da cattura il "Permesso Speciale autorizzativo di Cattura" contemplato nei piani gestionali autorizza la cattura della specie ittica. Infatti, la licenza di pesca: "è il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale ed è rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei registri delle imprese di pesca (d.lgs n.153/04), dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - unità dirigenziale PEMAC III - ed autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi ivi indicati".

Quindi tornando al nostro principio dei criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso, questo potrebbero essere oggetto di un'asta o gara di appalto per l'assegnazione in "trasparenza e oggettività di assegnazione quota" nel rispetto dei parametri dettati dal regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016.

Possiamo quindi affermare che come organizzazione non siamo contrari all'accesso alla risorsa tonno rosso per le unità da pesca artigianale con gli stessi criteri dettati dal Regolamento UE 2016/1627, attraverso anche metodi di distribuzione della quota in eccesso, fatto salvo il criterio di riparto, per aree geografiche e temporali capaci di garantire un'equa fruibilità in tutti i compartimenti alla piccola pesca artigianale, per un attribuzione di quota sub-regionale che dovrebbe essere sempre in base all'art.17 del DLL2300 in discussione, su criteri di trasparenza ed oggettività di catture pregresse.

Analisi del AS 2300

Venendo ora all'oggetto dell'audizione odierna, formuliamo le nostre osservazioni nella versione con testo di raffronto che qui di seguito riportiamo:

AS 2300 Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore	ANALISI- OSSERVAZIONI
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove	

<p>imprese nel settore dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.</p>	
<p>Art. 2. (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura) Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti; eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze</p>	<p>In merito a tale articolato considerando che la legislatura terminerà a marzo 2023, ci sembra che il termine per l'adozione dei Dlgs in 18 mesi pare eccessivo. In merito alle “donne in Pesca” e ricambio generazionale anche le cifre appostate per limite di spesa 3 milioni senza una indicazione precisa sembrano tanti ma diventano pochi quindi chiediamo un eventuale tabella di riparto.</p>

e antinomie;
coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea; adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21;
introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g). In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti

<p>legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p> <p>5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo</p>	
<p>Art. 3.</p> <p>(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029</p>	<p>Emendamento proposto</p> <p>All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- «A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413» sono soggetti alla disciplina stabilita dal comma 1, fermo restando il diritto opzione per la richiesta di applicazione del regime di cui alla ex legge 413 del 26/07/1984»-

<p>e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 21.</p>	
<p>Art. 4. (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione)</p> <p>1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.</p> <p>2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.</p> <p>3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne».</p>	<p>Richiesta di Soppressione</p> <p>Motivazioni :</p> <p>Articolo da sopprimere per intervento previsto già dall'Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250. Soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota : L'INPS con la circolare nr. 100 dell' 08/07/201 dove pertanto riepilogato l'assetto assicurativo e contributivo dei soci delle cooperative della piccola pesca, illustra le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzate a chiarire l'ambito di applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
<p>Art. 5. (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)</p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere</p>	

sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, dall'anno 2022, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i principi dell'economia circolare;

svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica;

interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;

attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione;

progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

progetti volti alla salvaguardia dell'habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare

durante l'attività di pesca;
progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo;
progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;
campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione;
promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica.

3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

<p>forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 14, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.</p> <p>Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 21.</p>	
<p>Art. 6. (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)</p> <p>1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;</p> <p>b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di</p>	<p>Emendamento proposto e commento Motivazioni Il richiamato Decreto nr. 154 del 26/05/2004, ha ben descritto con trasparenza gli ambiti d'intervento affidati rispettivamente alla cooperazione nell'art.16, per il settore Imprese all'art.17 e del lavoro nell'art.18. <i>La proposta qui presentata chiediamo e di riscriverlo con la soppressione al comma 1 lett.a e lett b dalle parole ".....le organizzazioni di cui all'art.18"</i></p>

<p>organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».</p>	
<p>Art. 7. <i>(Esenzione dall'imposta di bollo)</i> A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 21- bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura». Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21.</p>	
<p>Art. 8. <i>(Semplificazione in materia di licenze di pesca)</i> 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note: «1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza</p>	<p>In merito al novellato articolo che giudichiamo favorevole al fine dell'inizio di una reale semplificazione di atti amministrativi da una parte, l'altro aspetto è che si da poca centralità e attenzione a quanto postulato all'art.45 della nostra Costituzione, la funzione “ sociale della cooperativa” Difatti il comma a cui ci riferiamo è il “comma 1 quater” ed ai rapporti intrinseci di scambio mutualistico nella compagine sociale delle Cooperative.</p>

dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

In tutti i casi di variazioni della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle

<p>more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.</p> <p>Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21.</p>	
<p>Art. 9. (Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della</p>	<p>Va bene in linea di principio togliere tale balzello, più legato alle grandi navi che hanno cabine ed equipaggi numerosi. E' una mostruosità per le piccole imbarcazioni dover poi pagare un canone come se si fosse in un Pubblico esercizio</p>

<p>Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21</p>	
<p>Art. 10. (Vendita diretta)</p> <p>Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.</p> <p>Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.</p> <p>Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:</p> <p>« g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che</p>	<p>Riteniamo importante questo articolo che incidendo sempre di più sulle opportunità di poter cedere direttamente il pescato crea il primo passo per quelle che chiamiamo occasioni di mercati di vicinato o valorizzazione delle tradizioni locali a marchio De.Co.</p> <p>Inizio di quelle dinamiche per un mercato di filiera ittica italiana anche su produzioni locali di specie meno note il cosiddetto "pesce dimenticato" non dai pescatori o utenti ma dai percorsi mercatali ed horeca, che ricorrono sempre più ad un porzionato facile da vendere.</p>

<p>esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività »</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11. (Data di cattura dei prodotti ittici)</p> <p>1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:</p> <p>a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;</p> <p>b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;</p> <p>siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni</p>	<p>Come già annunciato per l'art.10 del presente testo, questo articolo 11 viene ad essere sempre di più verso l'utilità che ha di fatto un effetto positivo sul consumatore e favorisce il consumo di prodotti ittici freschi e di qualità. Quello sviluppo di mercati di vicinanza e di made in Italy</p> <p>Per far sì però che questa opportunità non venga dispersa vedremo positiva l'azione di campagne promozionali in grado favorire le caratteristiche di salubrità e di shelf-life fra la produzione ed il consumo evitando mistificazioni ed l'inizio di certificazione De.Co. per il riconoscimento territoriale di attività storicamente presenti e rivalutazione dei borghi marinari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. (Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)</p> <p>1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da</p>	<p>Emendamento proposto</p> <p>In merito al comma 1 “Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire devono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.”</p>

<p>adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13.</p> <p>(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)</p> <p>1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>al primo periodo, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;</p> <p>dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca».</p>	<p style="color: red;">Emendamento</p> <p style="color: red;">Effettuiamo la richiesta di ampliare la composizione delle commissioni di riserva delle AMP ammettendo la presenza di una significativa rappresentanza del mondo della pesca.</p> <p style="color: red;">Con l'inserimento di un componente per ogni Associazione Nazionale della Pesca e Acquacoltura della Cooperazione e di un Rappresentante per ogni Associazione Nazionale della Pesca delle Imprese designati dalle associazioni nazionali ed un rappresentante del mondo sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14.</p> <p>(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)</p> <p>1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:</p> <p>«20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti</p>	

<p>comunque denominati»</p> <p style="text-align: center;">Art. 15. <i>(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)</i></p> <p>1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: «Art. 9. – <i>(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)</i> – 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5- <i>decies</i>, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni. <p>2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) due dirigenti della Direzione generale per la	
---	--

<p>pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;</p> <p>b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;</p> <p>c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;</p> <p>d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;</p> <p>f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;</p> <p>g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati».</p>	
<p>Art. 16. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)</p> <p>1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:</p>	<p>Proposta è di inserire in tale articolato che "le Commissioni consultive locali per la pesca marittima abbiano valenza in ambito delle più complesse materie in</p>

«Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.

La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento.

La commissione è composta dai seguenti soggetti:

il capo del compartimento marittimo;

il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente;

fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative;

fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.

Il segretario della commissione è nominato

sede di GSA e nell'ambito delle Regioni appartenenti a tali GSA”

Fermo restando che sentite le sub commissioni locali presenti in ambito delle CP possano essere di comune accordo intraprese le iniziative a favore del ceto peschereccio”

<p>tra il personale della capitaneria di porto. I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.</p> <p>Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.</p> <p>Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati»</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17.</p> <p>(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)</p> <p>Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.</p> <p>Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;</p> <p>b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;</p> <p>c) valorizzazione delle attività di pesca con</p>	<p>Proposta di Emendamento e Motivazione:</p> <p>Recita l'articolo : “ di di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2..</p> <p>..... Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:</p> <p>d) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;</p> <p>e) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;</p> <p>Preambolo</p> <p>Come citato nella premessa siamo più che favorevoli alla possibilità di una reale “la</p>

metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filieravalorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera

costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale”.

Intanto che la sostenibilità ambientale ed economica sono uniti da una doppia “E”, ma tutto ciò premesso, riteniamo che fatto salvo le opportunità di storicità è

essenziale promuovere l'accesso alla risorsa da parte di coloro che sono attualmente privi di quota individuale di cattura. Incidendo su quello che è la quota assegnata al sistema paese quale quota di incremento e fatti salvi i principi di cui all'art.7 del Regolamento UE che individua gli standard di navi e la loro opportunità di indici economici

favorendo, attraverso l'incremento annuo del contingente nazionale, forme di aggregazione e gestione regionali e spaziali di utilizzo della Risorsa, in modo tale da garantirne anche il controllo sulle

catture nei porti designati e con le metodologie in atto in linea con regolamenti controllo UE, contemplare gli interessi della pesca artigianale

favorendo quelli che sono già autorizzate dal MIPAAF alla cattura di pescespada o tonno alalunga, con opportunità di dare una maggior valorizzazione delle catture.

I criteri distributivi per aree geografiche e temporali possono in funzione proprio delle caratteristiche della specie migratorie di cui si tratta, creare opportunità di catture legittime.

Ricordando che e ribadiamo occorre garantire stabilità ad un sistema basato già sul rispetto delle quote individuali di cattura già assegnate.

Quindi aggiungere Sugeriamo inoltre che sia inserito un riferimento anche ai “criteri di cui all'art. 17 del Regolamento UE 1380/13,

- *Per le catture delle specie ittici tunnidi che per il pesce spada ed per le altre specie soggette ai piani pluriennali di pesca”*

	-
<p>Art. 18. (Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca) Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1</p>	<p>Buona la disposizione legislativa ma proporremo di analizzare l'ipotesi di equivalenza titoli anche ai fini di maggior semplificazione e modifica dell'art.257 T.U. Navigazione</p>
<p>Art. 19. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera) All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»; dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile; g-ter) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»; b) al comma 2, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»</p>	
<p>Art. 20. (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni) 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,</p>	

<p>n. 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), è la <i>Lithophaga lithophaga</i>, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro»</p>	
<p>Art. 21. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 3, 5, 7, 8 e 9 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p>Art. 22. (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</p>	

Grazie per l'attenzione .